

Codice A1816A

D.D. 10 ottobre 2018, n. 3247

Determina di sospensione lavori - Violazione L.R. 45/1989 - Trasformazioni/Modificazioni d'uso del suolo, in assenza di autorizzazione regionale. Comune di Pocapaglia (CN) loc. San Giacomo, Case Butti.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. l'immediata **sospensione di tutti i lavori**, sui terreni indicati nel Procedimento Verbale dei Carabinieri Forestali Stazione di Bra nel comune di Pocapaglia (CN), loc. San Giacomo-Case Butti iscritti al Catasto Terreni del comune di Pocapaglia al foglio n. 5, mappali n. 267, 268, 269, 521;
2. la presentazione di **un'istanza in sanatoria, entro 60 giorni** dalla ricezione della presente, corredata da tutta la documentazione progettuale indicata nel modello di istanza, reperibile online, sul sito: www.regione.piemonte.it (compreso il pagamento delle spese istruttorie). In particolare dovrà essere evidenziato quanto effettivamente realizzato e quale sarà la sistemazione definitiva dell'area. Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla L.R. 45/1989 e s.m.i. e L.R. 4/2009 e s.m.i. (D.G.R. 3/10/1989 n. 112-31886 e Circ. 4/AMD/2012) come esplicitato nella DD del 7/02/2018, n.368. All'istanza in sanatoria dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della sanzione di **€ 1.200,00** a favore della Regione Piemonte, indicando chiaramente la causale di versamento (Trasgressore/Obbligato in solido – Comune e località d'intervento).

In particolare gli elaborati progettuali dovranno contenere la documentazione prevista nel D.D. 07/02/2018, n. 368 della Regione Piemonte e in particolare

- nella relazione geologica di progetto, dovranno essere indicati, (come previsto dal D.M. 17/01/2018), dalla stessa L.R. 45/1989 e Circ. 4/AMD del 3/04/2012), gli accertamenti geognostici per definire le caratteristiche dei terreni interessati dalle lavorazioni (terreno di riporto – colture di copertura e substrato);
- le verifiche di stabilità (in condizioni anidre e di completa saturazione) dovranno essere eseguite su sezioni significative dell'area d'intervento e dovranno dimostrare che le operazioni di movimento terra non hanno peggiorato la stabilità del versante e che la stessa sia ulteriormente migliorata dalla eventuale realizzazione dei sistemi di drenaggio;
- dovranno essere indicate sia in planimetria che in sezione le aree interessate da scavi e quelle interessate da riporti;
- poichè parte dell'area d'intervento sembrerebbe boscata, con ricolonizzazione arborea e arbustiva da oltre un decennio è quindi necessario approfondire tale aspetto, con una relazione forestale;
- dovrà essere riportata, in planimetria, l'area dove sono stati effettuati i lavori di movimento terra sanzionati dai Carabinieri Forestali;
- dovrà essere indicato il recapito finale delle acque raccolte dal sistema di drenaggio profondo, se presente, e quello delle acque superficiali: entrambi i sistemi dovranno essere idraulicamente dimensionati;
- la nuova istanza Regionale di "sanatoria" e gli allegati necessari dovranno descrivere/indicare lo stato di fatto (interventi già eseguiti) e quello di progetto (interventi eventualmente ancora da realizzare) per la sistemazione definitiva dell'area.

Tutti i lavori nell'area individuata precedentemente resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "sanatoria", come previsto dalla disciplina vigente.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area, **l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.**

Il mancato adempimento a quanto richiesto, potrà comportare l'adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Geol. Corrado Faletto

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE